



INTESA PER L'OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO DESTINATO AI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI DI ETA'

L'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria
e la Regione Calabria

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 20 marzo 2008 e, in particolare, l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici scolastici regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal Ministero della pubblica istruzione;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica, n. 37 del 10 aprile 2008, che definisce i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera;

SENTITE le rappresentanze degli Enti locali;

CONSIDERATO che in attuazione dell'Accordo sancito in Conferenza unificata il 14 giugno 2007, per l'anno scolastico 2007-2008 sono state autorizzate al funzionamento sul territorio regionale n. 66 sezioni primavera che hanno fruito di apposito contributo statale;

ACCERTATA la disponibilità del contributo statale per il prosieguo dell'attività educativa a favore di bambini di due e tre anni nella misura corrispondente al numero delle sezioni già autorizzate e funzionanti;

SOTTOSCRIVONO
LA PRESENTE INTESA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, , l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
2. L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali o paritarie o private in convenzione con il comune e degli asili nido comunali o gestiti da privati in convenzione, e concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 2

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione definiscono la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo, includendovi prioritariamente le istituzioni educative presso le quali per l'anno scolastico 2007-2008 hanno funzionato sezioni primavera appositamente autorizzate e finanziate con il contributo statale, per le quali permangono i requisiti di ammissione.

Le modalità e i tempi di costituzione della rete vengono definiti secondo quanto disposto dal successivo articolo 4.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle sezioni primavera, da assegnare all'Ufficio Scolastico Regionale, è composto come segue:

- a) contributo statale, assegnato dal Ministero della Pubblica Istruzione, pari alla quota utilizzata per finanziare le sezioni primavera già autorizzate nell'anno scolastico 2007-2008 per le quali permangono i requisiti iniziali di ammissione;

sezioni con 15-20 bambini: 25 mila euro per orario da 5 a 6 ore e 30 mila per orario da 7 a 9 ore;

-

sezioni con 10-14 bambini: 18 mila euro per orario da 5 a 6 ore e 22 mila per orario da 7 a 9 ore;

-

sezioni con 5-9 bambini: 10 mila euro per orario da 5 a 6 ore e 12 mila per orario da 7 a 9 ore;

Articolo 3

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Accordo quadro del 20 marzo 2008, i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera, secondo quanto definito dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto direttoriale n. 37 del 10 aprile 2008, sono i seguenti:

- a) gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;

- b) qualità pedagogica: motivazioni pedagogiche e finalità operative; flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge; rapporti con le famiglie; sistema interno di monitoraggio e valutazione della qualità del servizio;
- c) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti, cioè continuità educativa con la struttura presso cui funziona;
- d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
- e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
- f) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- g) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
- h) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- i) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- j) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
- k) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
- l) allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo quadro del 20 marzo 2008 viene attivato presso l'Ufficio Scolastico Regionale, con decreto USR, il Tavolo tecnico interistituzionale con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di iniziative di supporto all'esperienza, cui è demandato, in particolare, il compito di valutare le condizioni di accesso al servizio educativo 24-36 mesi da parte delle istituzioni educative del territorio regionale.

Per le istituzioni educative che hanno attivato nel corso del 2007-2008 sezioni primavera e che chiedono il proseguo della attività, il Tavolo accerta la permanenza dei requisiti iniziali di ammissione attraverso autocertificazione delle istituzioni educative.

Per le istituzioni educative che accedono al servizio con nuove richieste, il Tavolo procede all'esame dei progetti e della relativa documentazione di supporto. L'acquisizione preventiva del parere favorevole del Comune competente è requisito di ammissione per l'istruttoria dei progetti.

Il Tavolo regionale individua le priorità territoriali, predisponendo apposita graduatoria, dando priorità alle sezioni primavera che chiedono il proseguo dell'attività.

Sulla base della graduatoria, l'Ufficio Scolastico Regionale individua le sezioni da ammettere a contributo e provvede alla sua erogazione fino al limite degli stanziamenti assegnati.

Resta salva la possibilità, per le istituzioni educative di attivare, senza oneri per lo Stato, progetti valutati positivamente ma non finanziati per raggiunto limite delle risorse.

Si conviene sulla importanza del ruolo dei Comuni, quali regolatori del servizio, per l'attivazione delle misure di accompagnamento e per il sostegno alla qualificazione dell'offerta educativa.

Articolo 5

La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2008-2009.

p. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria IL DIRIGENTE COORDINATORE GIUSEPPE MIRARCHI	p. La Regione Calabria IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. VINCENZO CASERTA
--	---

Catanzaro, 27.06.2008